DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 9 agosto 2016, n. 3

"Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366. Attuazione pre intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012. Conferma autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con prescrizione.

## Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n, 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativo, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
   22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Approvazione Atta di Alta Organizzazione".

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio — sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che "Alla Regione compete il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio — sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett, b), numero 1.1", tra cui quella oggetto del presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica — ai sensi del successivo comma 5 — l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

L'articolo 24 della medesima L.R n.8/2004, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessario uno verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunto Regionale" e che "In caso di esito negativo dello valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di atto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego a di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26"

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 27/12/2012 avente ad oggetto "Legge Regionale 2/2011 Rideterminaziane, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre-intese e modifica R.R. n. 15/2006" è stato, tra l'altro precisato e disposto che: "l'approvazione delle presenti pre-intese assolve le strutture private interessate, dall'onere riguardante il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 5 [rectius art. 7] co. 3 dello L.R. 8/2004, ove la stesso non risulti in contrasto con le norme vigenti in materia, mentre rimane a carica delle strutture private, l'obbliga di richiedere l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, che potrà anche essere richiesto contestualmente ai sensi art. 12 lett. f) della L.R. 26/2006".

Tale rimodulazione, così come risulta nella scheda della pre intesa relativa alla "Casa di Cura SALUS s.r.l." approvata con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3007 del 27 dicembre 2012, ha determinato una nuova configurazione delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella seguente misura:

chirurgia generale n. 10 p.l. accreditati n. 2 p.l. autorizzati
 chirurgia vascolare n. 10 p.l. accreditati n. 2 p.l. autorizzati
 medicina generale n. 16 p.l. accreditati

- ortopedia n. 5 p.l. accreditati

ostetricia e ginecologia
 rec. e riabilitaz. funzionale
 n. 19 p.i. accreditati n.
 n. 5 p.l. autorizzati (PMA)
 n. 10 p.l. autorizzati

Con istanza del 16 dicembre 2013 ad oggetto: "Rinnovo istanza per la parziale modifica e l'aggiornamento dell'atto di autorizzazione all'esercizio e del successivo atto di accreditamento istituzionale, conseguenti alle modifiche delle discipline e posti letta, in esecuzione delle pre - intese rese esecutive con D.G.R. n° .3007/2012", il Legale Rappresentante della "Casa di Cura SALUS s.r.l.", dopo aver acquisito l'autorizzazione alla realizzazione

per trasformazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi con Determina Dirigenziale n. 81 del 03/12/2013, ha chiesto:

- 1. l'aggiornamento del precedente atto autorizzativo regionale relativo ai complessivi n° 79 posti letto, come riepilogati con nostra precedente istanza (...), con esplicita conferma dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività ambulatoriale erogabile per ciascuna disciplina;
- la presa d'atto del diritto di questa Casa di Cura a richiedere, con atto successivo, la riattivazione di n° 11
  posti letto temporaneamente disattivati come in premessa esplicitato nelle premesse della precedente
  istanza;
- 3. il rilascio del nuovo atto di accreditamento per il più limitato numero di 60 posti letto, innanzi richiamati, con esplicita autorizzazione all'esercizio per l'attività ambulatoriale erogabile per le Discipline di nuova attivazione, nonché la cessazione dell'attività in accreditamento della Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa subordinatamente all'avvio dell'attività della nuova Disciplina Ortopedia.

Considerato che la contestuale richiesta dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale nell'ambito del processo di rimodulazione e riqualificazione della nuova rete ospedaliera privata di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3007/2012, ha reso opportuna una verifica altrettanto contestuale dei requisiti minimi ed ulteriori riferiti alla nuova e complessiva configurazione.

Con nota prot. n. AOO/151/276 del 28/01/2014 questa Sezione, ha invitato:

- il Dipartimento di prevenzione della ASL BR ad effettuare la verifica dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della "Casa di Cura SALUS s.r.l." nella nuova e complessiva configurazione, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali diagnostici ed assistenziali, delle discipline/ posti letto così come individuata dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 3007;
- il Dipartimento di prevenzione della ASL LE ad effettuare la verifica dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e ai fini dell'accreditamento istituzionale della "Casa di Cura SALUS s.r.l." nella nuova e complessiva configurazione, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali diagnostici ed assistenziali, delle discipline/ posti letto così come individuata dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 3007.

Con nota prot. n. AOO/081/728/APS1 del 18/02/2014 questa Sezione, oltre a conferire incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE di verifica dei requisiti ai fini della attribuzione della fascia funzionale alla Casa di cura in oggetto ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 51/1985, ha precisato che la verifica dei requisiti minimi ed ulteriori disposta con nota prot. n. n. AOO/151/276 del 28/01/2014 dovesse essere effettuata "con riferimento alla complessiva configurazione delle discipline/posti letto risultante dalla D.G.R. n. 3007/2012 e non limitatamente alle sole modifiche di discipline e/o posti letto apportate dalla stessa".

Con successiva nota prot. n. AOO\_081/879/APS1 del 4 marzo 2014, tuttavia, la medesima Sezione ha invitato i medesimi Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle suddette verifiche "(...) ad effettuare con urgenza, prioritariamente, le verifiche dei requisiti minimi ed ulteriori in relazione alle nuove discipline e/o nuovi posti letto da autorizzare e/o accreditare, inviando i relativi esiti, e successivamente integrare le suddette verifiche ed esiti con riferimento alla complessiva configurazione delle discipline/posti letto risultante dalla D.G.R. n. 3007/2012".

Con nota prot. AOO\_151/18039 del 30/06/2015, visto il tempo trascorso, questa Sezione ha sollecitato i predetti Dipartimenti di Prevenzione ad espletare le verifiche dei requisiti precedentemente disposte, precisando che queste ultime dovessero avere per oggetto la configurazione complessiva delle discipline/posti letto e la classificazione della fascia di appartenenza della Casa di Cura.

Con nota prot. 45579 del 09/07/2015 il dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato gli esiti

della verifica dei requisiti minimi, allegandovi:

- il "verbale di constatazione" del 04/11/2014 nel quale "si esprime parere favorevole ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della Casa di Cura Salus s.r.l. nella nuova e complessivo configurazione così come individuata dalla D.G.R. n. 3007/2012, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali diagnostici ed assistenziali delle discipline posti letto e R.R. n. 3/2005 e ss.m m. ii.";
- nonché copia dell'autorizzazione sindacale all'esercizio n. 70 del 14/11/2014 avente ad oggetto n. 11 strutture ambulatoriali specialistiche diagnostiche e assistenziali, nelle seguenti discipline: "cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia generale/pediatrica/urologia, ostetricia/ginecologia/PMA, prericoveri/ anestesiologia, accettazione sanitaria/pediatria, medicina internalneurologia/pneumologia/fisiatria/ medicina riabilitativa, endocrinologia/neurologia/day service/diabete/allergologia/arl/oculistica, laboratorio d'analisi, fisiokinesiterapia/palestra, endoscopia digestiva/endoscopia pneumologica".

Con nota prot. 105209 del 13/07/2015 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha comunicato gli esiti della verifica di propria competenza sulla nuova e complessiva configurazione di cui alla D.G.R. n. 3007/2012 ai fini dell'accreditamento, evidenziando delle carenze in relazione alle discipline/posti letto di Ostetricia e Ginecologia e di Ortopedia.

Con note dell'11/01/2016 e del 22/02/2016 n Legale Rappresentante della Casa di Cura in oggetto, ha comunicato a questa Sezione, e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Prevenzione area Sud-Maglie della ASL LE, la rimozione delle carenze di cui alla nota prot. 105209 del 13/07/2015.

Con nota prot. AOO\_151/2143 del 07/03/2016, questa Sezione ha quindi invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE a verificare se fossero state rimosse le predette carenze ed a trasmettere con urgenza gli esiti.

Con nota prot. 78428 dell'11/05/2016, in riscontro alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso l'esito della verifica dei requisiti ulteriori ai fini dell'accreditamento istituzionale in oggetto, confermando la rimozione delle carenze precedentemente rilevate in ordine alle discipline/posti letto di Ostetricia e Ginecologia e di Ortopedia, ma evidenziando altre criticità, al cui superamento ha subordinato il proprio parere favorevole all'accreditamento in parola: in particolare, è stato rilevato:

- al punto 4 della nota che "il Direttore Sanitario, considerato che ha già superato il sessantacinquesimo anno di età ed avendo maturato il quarantesimo anno di servizio effettivo, dovrà essere sostituito in quanto il mantenimento in servizio sarebbe in contrasto con lo normativa Regionale e Nazionale vigente in materia.
- al punto 5. "Si demanda a codesto Assessorato, per ulteriori valutazioni ed eventuali provvedimenti di competenza, la problematica relativo alla presenza della Radiologica Salus srl all'interna della Casa di Cura Salus srl, considerato che: la radiodiagnostica fa parte della Casa di Cura; ai sensi della L.R. n. 8/2004 art. 20, comma 5, "Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sano le strutture sanitarie e relative funzioni"; si ritiene incompatibile la presenza di attività gestito da altra società, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della L.R. n, 51/85 che testualmente recita "E' vietato, oltresi, cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nello planimetrio depositata all'atto della richiesta di autorizzazione".

Con nota pec prot. 36/DN del 03/06/2016, la Casa di Cura Salus srl, in riscontro alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, relativamente alla criticità di cui al punto 4, ha evidenziato la volontà "di sostituire l'attuale Direttore Sanitario entro e non oltre la data del compimento dei 70 anni dello stesso, ossia entro il 23 settembre 2016", mentre per ciò che attiene il servizio e/o ambulatorio di radiologia appartenente alla Radiologica srl ha precisato che la stessa "totalmente partecipato da Casa di Cura Salus srl, che ne detiene l'intero capitale sociale, fu autorizzata dal Commissario prefettizio del comune di Brindisi del 13 ottobre 1994, a trasferire la sua sede in Brindisi alla via Appia 266 all'interno della Casa di Cura Salus. A tale provvedimento ha anche fatto seguito la delibera n. 1951/c del Commissario straordinario della USL BR 4".

Casa di cura ha precisato che: "la Casa di Cura Salus srl è dotata di un proprio servizio di radiologia a servizio dei propri pazienti, casi come prescritto dalla normativa in materia di autorizzazione ed accreditamento; [...] il Servizio di Radiologia interno della Casa di Cura Salus è dotato di una stabile organizzazione di persone [...] il Servizio di Radiologia interna della CasA di Cura Salus è dotato di un insieme di apparecchiature di proprietà [...]", allegandovi in proposito un Estratto del Libro Unico del Lavoro ai sensi del D.P.R. 445/2000 con indicazione dei dipendenti in forza al succitato servizio di radiodiagnostica, nonché i verbali di collaudo e le bolle di consegna delle apparecchiature in dotazione.

Preso atto del proposito del Legale rappresentante della Casa di cura di provvedere alla sostituzione dell'attuale Direttore Sanitario entro e non oltre la data del compimento dei 70 anni dello stesso, ossia entro il 23 settembre 2016 al fine di rimuovere la criticità, di cui al punto 4 della nota dipartimentale.

Preso atto della dotazione di personale e apparecchiature in dotazione al Servizio interno di radiodiagnostica della Casa di Cura, in ordine alla criticità di cui al surriferito punto 5.

## Precisato che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 Sezione C.1 (Requisiti di carattere generale), un presidio che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti deve essere dotato quantomeno di un "servizio" di radiodiagnostica esclusivamente dedicato all'utenza interna: si dispone testualmente in proposito che "sia garantita la pronta disponibilità, nell'arco delle 24 ore, delle attività diagnostiche correlate alla complessità dello struttura, in particolare per le attività di analisi chimico cliniche e di radiodiagnostica nell'ambito del presidio di ricovero";
- a questo "servizio" di radiodiagnostica, nell'ambito dello stesso presidio ospedaliero, potrebbe aggiungersi
  (anche mediante parziale sovrapposizione "di fatto") una struttura ambulatoriale di radiodiagnostica (rivolta
  agli utenti esterni), che abbia tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'apposita
  Sezione B.01.03 "ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ma che appartenga
  al medesimo soggetto titolare della Casa di Cura;
- qualora la titolarità della struttura ambulatoriale, ubicata nel medesimo presidio ospedaliero, dovesse appartenere ad un soggetto diverso da quello titolare della Casa di Cura, vi sarebbe una violazione del divieto sancito dal succitato e vigente art. 2, comma 3 della L.R. n. 51/85, il quale appunto preclude la possibilità di "cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria depositata all'atto della richiesta di autorizzazione".
- nel caso di specie l'ambulatorio Radiologica srl soggetto diverso dalla Casa di Cura Salus srl, anche se quest'ultima detiene l'intero pacchetto di quote del capitale della prima risulta occupare proprio alcuni locali della Casa di Cura.

Ritenuto, pertanto, di convenire con la posizione assunta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE in ordine alla surriferita criticità di cui al punto 5.

Considerato, tuttavia, che "la situazione di terzietà soggettiva" nell'utilizzazione da parte della Radiologica srl dei locali della Casa di Cura, pur rappresentando una situazione non conforme alle norme di legge (art. 2, comma 3 della L.R. n. 51/85), non costituisca - nell'immediato - circostanza ostativa alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, sussistendone tutti i requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005.

Considerato, altresì, che la rimozione di tale circostanza possa avvenire in un momento successivo ed entro un termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento, pena l'immediata

sospensione degli effetti del medesimo.

Per quanto suesposto, in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 3007/2012 ed in conformità all'allegato "A/1" ivi contenuto, si propone di:

a) autorizzare all'esercizio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della LR. n. 8/2004, la "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366, per le seguenti discipline e relativi posti letto:

ortopedia n. 5 posti letto;ostetricia e ginecologia n. 3 posti letto;

b) rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 alla "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366, per le seguenti discipline e relativi posti letto:

ortopedia n. 5 posti letto;ostetricia e ginecologia n. 3 posti letto;

c) revocare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline e relativi posti letto:

chirurgia generale n. 4 posti letto;
 chirurgia vascolare n. 3 posti letto;
 medicina generale n. 1 posto letto;

d) revocare l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline e relativi posti letto:

chirurgia generale n. 6 posti letto;
 recupero e riabilitaz. funzionale n. 10 posti letto;

e) dare atto che l'attuale configurazione della "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366 - comprensiva sia dei precedenti posti letto autorizzati e accreditati e da ultimo verificati dai DD.PP. delle ASL BR e LE, sia dei nuovi posti letto come sopra autorizzati ed accreditati - è la seguente:

- chirurgia generale n. 10 p.l. accreditati n. 2 p.l. autorizzati - chirurgia vascolare n. 10 p.l. accreditati n. 2 p.l. autorizzati n. 2 p.l. autorizzati

medicina generale
 ortopedia
 n. 16 p.l. accreditati
 n. 5 p.l. accreditati

- ostetricia e ginecologia n. 19 p.l. accreditati n. 5 p.l. autorizzati (PMA)

- rec. e riabilitaz. funzionale n. 10 p.l. autorizzati

- f) sospendere l'efficacia del presente provvedimento, qualora la Casa di Cura in oggetto non provveda alla rimozione della "situazione di terzietà soggettivo" come sopra evidenziata entro e non oltre il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla notifica del medesimo provvedimento, dandone comunicazione a questa Sezione e ai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL BR e LE;
- g) provvedere con successivo provvedimento all'attribuzione della fascia funzionale.

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs, 196/03**

# Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

# ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti Mauro Nicastro

# IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti.

#### **DETERMINA**

in attuazione delle pre-intese approvate con DGR n. 3007/2012 ed in conformità all'allegato "A/1" ivi contenuto, di:

- a) autorizzare all'esercizio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004, la "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366, per le seguenti discipline e relativi posti letto:
  - ortopediaostetricia e ginecologian. 5 posti letto;n. 3 posti letto;
- b) rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 alla "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366, per le seguenti discipline e relativi posti letto:

ortopedia n. 5 posti letto;ostetricia e ginecologia n. 3 posti letto;

c) revocare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline e relativi posti letto:

chirurgia generale
 chirurgia vascolare
 medicina generale
 n. 4 posti letto;
 n. 3 posti letto;
 n. 1 posto letto;

d) revocare l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline e relativi posti letto:

- chirurgia generale
- recupero e riabilitaz. funzionale
n. 6 posti letto;
n. 10 posti letto;

e) dare atto che l'attuale configurazione della "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366 - comprensiva sia dei precedenti posti letto autorizzati e accreditati e da ultimo verificati dai DD.PP. delle ASL BR e LE, sia dei nuovi posti letto come sopra autorizzati ed accreditati - è la seguente:

chirurgia generale
 chirurgia vascolare
 n. 10 p.l. accreditati
 n. 2 p.l. autorizzati
 n. 2 p.l. autorizzati

- medicina generale n. 16 p.l. accreditati

- ortopedia n. 5 p.l. accreditati

- ostetricia e ginecologia n. 19 p.l. accreditati n. 5 p.l. autorizzati (PMA)

- rec. e riabilitaz. funzionale n. 10 p.l. autorizzati

- f) sospendere l'efficacia del presente provvedimento, qualora la Casa di Cura in oggetto non provveda alla rimozione della "situazione di terzietà soggettiva" come sopra evidenziata entro e non oltre il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla notifica del medesimo provvedimento, dandone comunicazione a questa Sezione e ai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL BR e LE;
- g) provvedere con successivo provvedimento all'attribuzione della fascia funzionale;
- h) notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante "Casa di Cura SALUS s.r.l." con sede in Brindisi alla Via Appia n. 366;
  - Al Direttore Generale della ASL BR;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA Giovanni Campobasso